



**COMUNE DI ALTOPASCIO**  
**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Ufficio Urbanistica**

**“VARIANTE URBANISTICA, MODIFICA UTOE PRODUTTIVA LOC. CERBAIA AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 E DELL’ART. 35 DELLA L.R. 65/2014, FINALIZZATA AD UN INCREMENTO DELL’ALTEZZA MASSIMA PER IL COMPARTO 10 DELLA TAV. 12 – ZONA PRODUTTIVA ALTOPASCIO 1 DEL R.U.”. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 631 DEL 25/09/2018, AI SENSI DELL’ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90.**

**COMUNICAZIONE DEL GARANTE DELL’ INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE**

Premesso che:

- la variante di cui in oggetto non è stata definitivamente approvata poiché in data 21/01/2019 tutta la relativa documentazione è stata oggetto di acquisizione da parte della Procura della Repubblica di Lucca, come ben noto dalle cronache locali del periodo citato;

- nessun altro passaggio istituzionale è stato effettuato perciò le comunicazioni della sottoscritta si sono fermate alla data di pubblicazione sul BURT del 10/10/2018;

con la presente si comunica che con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 519 del 02/08/2019 si è proceduto all’annullamento in autotutela della determinazione n. 631 del 25/09/2018, con la quale si chiudeva positivamente la conferenza servizi decisoria, in forma simultanea in modalità sincrona, indetta con comunicazione del 03/08/2018 prot. n. 21185, con prima riunione della Conferenza svoltasi il 10/09/2018.

L’annullamento dell’esito della conferenza, e quindi della variante urbanistica, si è reso necessario in quanto è stato accertato un abuso edilizio su fabbricati afferenti il complesso edilizio oggetto della variante, commesso nel periodo “2017-2018”.

L’art. 35 della LR 65/2014 che disciplina le varianti mediante sportello unico per le attività produttive, specifica che il “**progetto**” è il fulcro della variante, corredato poi dagli elaborati urbanistici.

La conferma di quanto sopra si ritrova nell’art. 8 del DPR 160/2010, da cui deriva direttamente l’art. 35 della LR 65/2014, che specifica *“Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”*, ovvero sono soggetti al rilascio diretto del permesso di costruire.

Detto ciò, essendosi configurato un abuso edilizio nel periodo “2017-2018”, come riportato nella determinazione n. 519 del 02/08/2019 :

*“a) se non anche alla data di presentazione dell’istanza di variante al RU (21/10/2017), ma in ogni caso, alla data di pubblicazione della documentazione della variante stessa (03/08/2018), lo stato di fatto non risultava conforme ai titoli edilizi rilasciati;*

*b) conseguentemente alla lett. a), alla luce delle opere abusive, la consistenza dello stato di fatto risulta non corrispondente allo stato autorizzato così come dichiarato nella documentazione di*



**COMUNE DI ALTOPASCIO**  
**SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Ufficio Urbanistica**

*variante urbanistica e risultante dagli elaborati pubblicati, andando così a delegittimare il permesso di costruire conseguente all'approvazione definitiva della variante stessa;*

Come detta la disciplina edilizia, i titoli abilitativi dichiarano la sussistenza di uno stato legittimo dell'immobile che sia esso autorizzato (nel caso del permesso di costruire) od auto dichiarato (nel caso della segnalazione certificata di inizio attività – SCIA).

Nel caso specifico, il progetto afferente la variante urbanistica, col verificarsi dell'abuso edilizio, ha visto venir meno lo stato legittimo dichiarato, andando a delegittimare la variante urbanistica stessa, motivo per cui si è proceduto all'annullamento dell'esito della Conferenza.

Altopascio, 07/08/2019

Il Garante per l'informazione e la partecipazione



Arch. Ilaria Poggiani